Direzione Regionale del Lazio

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti della società «CAF IMPRESE UNICA CIDEC S.R.L.» C.F. 09897031002

IL DIRETTORE REGIONALE

in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

DISPONE

1. la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e ss. del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei confronti del «CAF IMPRESE UNICA CIDEC S.R.L.», con sede legale in Via Conegliano 18 - c.a.p. 00182 Roma, codice fiscale e partita I.V.A. n. 09897031002, legalmente rappresentato da Canali Claudio, nato a Costa Masnaga (CO) il 20 gennaio 1950, C.F.: CNLCLD50A20D112F, residente in Carugo (CO), via Negroni 4 – c.a.p. 22060;
2. la revoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta il 21 ottobre 2009 con busta di tipo A, numero 91330087, come tipo utente D20 – CAAF IMPRESE.

Motivazioni

IL Centro di assistenza fiscale CAF IMPRESE UNICA CIDEC S.R.L. è stato autorizzato a svolgere l'attività di assistenza fiscale con provvedimento prot. 2009/33434 del 22 maggio 2009 ed è stato iscritto al n. 162 dell'Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

Con pec del 25/07/2017, prot. 68601 la società ha comunicato di aver cessato l'attività in data 30/06/2017 e che a breve sarebbe stata messa in liquidazione.

Da interrogazione della banca dati dell'Anagrafe Tributaria e della Camera di Commercio la società risulta essere stata posta in liquidazione con atto del 29/07/2017.

Si dispone, pertanto, la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale nei confronti del «CAF IMPRESE UNICA CIDEC S.R.L.».

AGE.AGEDRLAZ.REGISTRO UFFICIALE.0097809.25-10-2017-U

A seguito della revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di assistenza fiscale la società CAF IMPRESE UNICA CIDEC S.R.L. sarà cancellata dall'"Albo dei Centri di assistenza fiscale per le imprese" di cui all'art. 9, comma 1, lett. a) citato.

Poiché l'art. 9, comma 3, del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che: "Le società richiedenti possono utilizzare le parole "CAF" e "Centri di assistenza fiscale" soltanto dopo il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 7 e l'avvenuta iscrizione negli albi di cui al comma 1", ne discende che la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale comporta il divieto di utilizzare l'acronimo "CAF" o "Centro di Assistenza Fiscale" a partire dalla data del provvedimento di revoca: perciò la società è tenuta a modificare la propria denominazione e a trasmettere la dichiarazione di cui all'art. 35, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972.

La revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di assistenza fiscale comporta, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lett. e) del Decreto 31 luglio 1998 e dell'art. 3, comma, 4, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, la revoca dell'abilitazione al servizio telematico "Entratel" di cui al Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, ottenuta il 21 ottobre 2009 con busta di tipo A, numero 91330087, come tipo utente D20 – CAAF IMPRESE.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Decreto dirigenziale del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, la revoca dell'abilitazione ad "Entratel" ha effetto dal 31° giorno successivo alla decorrenza della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale. Infatti, "*Entro tale data l'utente ha l'obbligo di completare l'invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia già rilasciato al contribuente la copia, sottoscritta dall'utente stesso, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti. In caso di mancata trasmissione nel predetto termine rimangono a carico dell'utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle suddette dichiarazioni*".

Informativa

Il presente provvedimento:

- viene pubblicato, con valore di pubblicità legale, nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008);
- viene notificato, nelle forme di legge, al CAF IMPRESE UNICA CIDEC S.R.L., sede legale in Via Conegliano 18 - c.a.p. 00182 Roma;
- nel caso in cui la notificazione presso la sede legale non andasse a buon fine sarà notificato, nelle forme di rito, al sig. Canali Claudio, C.F. CNLCLD50A20D112F nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società CAF IMPRESE UNICA CIDEC S.R.L., presso il proprio domicilio fiscale sito in Carugo (CO), via Negroni 4 – c.a.p. 22060;
- viene inviato in copia, a mezzo PEC, alle Direzioni centrali Gestione Tributi e Audit;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, davanti all'Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104).

A.G.A. competente: **TAR LAZIO**	Ente contro il quale proporre ricorso: **Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio, via G. Capranesi n. 54, 00155 Roma**
Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto e/o per chiedere informazioni: **Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio – Settore Servizi e consulenza – Ufficio Gestione tributi, via G. Capranesi n. 54, Roma, indirizzo PEC: dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it**	Unità organizzativa responsabile del procedimento: **Agenzia delle Entrate – Direzione regionale del Lazio – Settore Servizi e consulenza – Ufficio Gestione tributi**

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore Regionale

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Decreto del Ministro delle finanze 12 luglio 1999 – Attribuzione alle Direzioni regionali delle entrate della competenza all'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale;

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001;

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001;

b) Disposizioni in materia di assistenza fiscale

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 32 - 40);

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 – Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Circolare n. 14/E del 14 aprile 2005 - Procedura informatizzata degli Albi dei CAF - Modalità per l'invio delle comunicazioni relative alle sedi operative dei CAF;

Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014 - Commento alle novità fiscali - Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Primi chiarimenti;

Circolare n. 7/E del 26 febbraio 2015 - Visto di conformità - Modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

IL DIRETTORE REGIONALE

Michele Garrubba

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente.